

**Legge
cantonale di applicazione della legge federale sulle armi,
gli accessori di armi e le munizioni
(LCLArm)**

(del 20 aprile 2009)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 19 agosto 2008 n. 6103 del Consiglio di Stato;
- richiamate la legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm) e l'ordinanza del 21 settembre 1998 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm);
- visto il rapporto 1° aprile 2009 n. 6103 R della Commissione della legislazione,

decreta:

Scopo e oggetto della legge

Art. 1 La presente legge disciplina l'applicazione della Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm) e dell'Ordinanza del 21 settembre 1998 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (OArm).

Autorità competente

Art. 2 ¹Il Consiglio di Stato applica la LArm e l'OArm e in particolare:

- a) rilascia il permesso d'acquisto di armi;
- b) rilascia la patente per il commercio di armi;
- c) rilascia il permesso di porto di armi;
- d) funge da autorità di controllo;
- e) procede al sequestro ed al ritiro definitivo;
- f) rilascia la carta europea d'arma da fuoco;
- g) rilascia le patenti e le autorizzazioni cantonali;
- h) persegue le contravvenzioni alla LArm, alla presente legge e alle disposizioni di esecuzione;¹
- i) decide le eccezioni di cui all'art. 5 cpv. 4 della LArm.

²Esso designa il Dipartimento competente che funge da servizio di comunicazione ai sensi dell'art. 31b LArm e stabilisce le modalità procedurali e di esecuzione per il rilascio, il rinnovo e la revoca dei permessi, delle patenti e delle autorizzazioni e per i casi di sequestro e di ritiro definitivo.

Principio

Art. 3 Necessita della patente cantonale, in particolare, la persona che, a scopo di collezione, intende acquistare:

- a) armi da fuoco per il tiro a raffica e armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente (art. 5 cpv. 1 lett. a LArm);
- b) coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica (art. 4 cpv. 1 lett. c LArm);
- c) dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, stelle da lancio e fionde di grande potenza (art. 4 cpv. 1 lett. d e art. 5 cpv. 1 lett. d LArm).

Requisiti personali per il rilascio

Art. 4 ¹La patente è rilasciata alla persona che ne fa richiesta e che risponde ai requisiti previsti dalla LArm.

²Il richiedente deve:

- a) possedere sufficienti nozioni sulle disposizioni legali federali e cantonali concernenti il diritto in materia di armi;
- b) possedere sufficienti nozioni sui tipi di armi e munizioni;
- c) disporre di locali e mobili idonei per la conservazione delle armi.

¹ Lett. modificata dalla L 11.3.2013; in vigore dal 3.5.2013 - BU 2013, 219.

Condizioni e oneri speciali

Art. 5 ¹Il rilascio delle patenti o delle autorizzazioni può essere subordinato a condizioni o oneri speciali.

²In particolare, il regolamento può subordinare l'ottenimento della patente al superamento di esami atti ad accertare l'adempimento delle condizioni poste dalla legislazione federale e dalla presente legge.

Validità temporale

Art. 6 La validità temporale è limitata:

- a) a cinque anni per la patente per collezionista;
- b) a sei mesi per le autorizzazioni eccezionali d'acquisto; il Dipartimento competente può prorogarne la validità di tre mesi al massimo.

Dovere d'informazione

Art. 7 ¹La persona che intende ottenere una patente o un'autorizzazione eccezionale deve fornire al Dipartimento tutte le informazioni utili ad accertare l'adempimento delle condizioni poste al rilascio e in particolare segnalare procedure penali pendenti nei suoi confronti, di cui sia a conoscenza.

²La persona beneficiaria di un permesso, di una patente o di un'autorizzazione è tenuta ad informare immediatamente il Dipartimento se le condizioni per il rilascio sono cambiate o gli oneri del rilascio non sono più rispettati.

Obbligo d'informazione delle autorità

Art. 8 ¹Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione della LArm e della presente legge.

²Esse segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento per violazione delle disposizioni in materia di armi.

³Le autorità giudiziarie del Cantone trasmettono al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti connessi con l'uso o con l'abuso di armi, accessori di armi e munizioni ed in particolare emanati in applicazione dell'art. 260^{quater} del Codice penale svizzero.

Tasse

Art. 9 Il Consiglio di Stato fissa la tassa degli esami e della patente per collezionisti, che ammonta al massimo a fr. 500.--.

Sanzioni

Art. 10² ¹Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento e sono punite con la multa fino a 10'000.-- franchi.

²È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Rimedi di diritto

Art. 11³ ¹La decisione del Dipartimento è impugnabile al Consiglio di Stato.

²La decisione del Consiglio di Stato è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.

³I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Norma abrogativa

Art. 12 La Legge cantonale del 31 gennaio 2000 di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è abrogata.

Entrata in vigore

Art. 13 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.⁴

² Art. modificato dalla L 11.3.2013; in vigore dal 3.5.2013 - BU 2013, 219.

³ Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479.

⁴ Entrata in vigore: 1° luglio 2009 - BU 2009, 271.

Pubblicata nel BU **2009**, 271.